



Comune di Tezze sul Brenta

- Provincia di Vicenza -

UFFICIO ECOLOGIA

Ordinanza N.29

Tezze sul Brenta, lì 15/04/2022

Oggetto: MISURE DI LOTTA ALLE ZANZARE AL FINE DI PREVENIRE OGNI POSSIBILE CONSEGUENZA SULLA SALUTE PUBBLICA DERIVANTE DALL'INFESTAZIONE. ANNO 2022.

IL SINDACO

PRESO ATTO:

- che, secondo quanto risulta dal "Piano di sorveglianza integrata e misure di lotta ai vettori anno 2018" della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria, U.O. Prevenzione e Sanità Pubblica della Regione Veneto in Italia, a partire dal 2007, e nel Veneto dal 2008, si è assistito all'aumento delle segnalazioni di casi sia importati che autoctoni di alcune arbovirosi tra le quali *Dengue* e *Febbre Chikungunya*, delle quali la zanzara tigre costituisce il vettore degli agenti eziologici virali; dei numerosi casi di malattia da virus *West-Nile*, del cui agente eziologico è vettore la zanzara comune (*Culex pipiens*);
Che con la DGRV n.12 del 12/01/2021 è stato approvato il nuovo " Piano aziendale di attività annuale per il controllo dei vettori e linee generali per gli interventi di disinfestazione ordinaria contro le zanzare per il biennio 2021-2022 e aggiornato con nota del 02/02/2022 della Regione del Veneto;

VALUTATO che anche sul territorio del Comune di Tezze sul Brenta è consistente la diffusione della zanzara *Aedes albopictus* (zanzara tigre) favorita dalle mutate condizioni meteorologiche verificatesi in Italia nell'ultimo decennio, con aumento della temperatura e dell'umidità particolarmente nei mesi da aprile ad ottobre;

RILEVATO che le zanzare depongono le uova nell'acqua ed in una molteplicità di luoghi (es. caditoie, contenitori di varia natura, fossati)

DATO ATTO che l'Amministrazione comunale di Tezze sul Brenta è già impegnata nel contrasto alla proliferazione delle zanzare, con l'attivazione di apposito servizio di disinfestazione e con l'esecuzione degli opportuni trattamenti antilarvali ed adulticidi contro le zanzare in aree pubbliche, ma che è indispensabile che la disinfestazione sia adeguatamente attuata anche nelle aree private e che nelle stesse siano posti in atto i dovuti accorgimenti per evitare la proliferazione di detti insetti;

VERIFICATA la necessità di fornire alla popolazione le necessarie istruzioni sulle modalità atte a prevenire o limitare la proliferazione della zanzara tigre;

RITENUTO di dover intervenire con apposito provvedimento affinché siano adottate tutte le misure necessarie a contenere la diffusione della zanzara, a tutela della salute pubblica e dei disagi alla cittadinanza;

VISTI:

- il "Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare invasive (*Aedes sp.*) con particolare riferimento ai virus Chikungunya, Dengue e Zika - 2018" della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Ufficio V, e Direzione Generale della Sanità Animale e dei farmaci veterinari, Ufficio III, del Ministero della Salute, Circolare n° 14836 del 18/05/2018;
- il "Piano nazionale integrato di sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu - 2019" della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Ufficio V, e Direzione Generale della Sanità Animale e dei farmaci veterinari, Ufficio III, del Ministero della Salute, Circolare n° 10381 del 05.04.2019;
- il "Piano di sorveglianza integrata e misure di lotta ai vettori anno 2018" della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria, U.O. Prevenzione e Sanità Pubblica della Regione Veneto
- il Piano Aziendale di attività annuale per il controllo dei vettori e Linee generali per gli interventi di disinfestazione ordinaria contro le zanzare", per il biennio 2021-2022 della Regione Veneto;
- le Linee operative per la sorveglianza delle Arbovirosi nella Regione del Veneto - Anno 2021 (revisione giugno 2021);

VISTE le deliberazioni di Giunta Regionale:

- DGRV n. 443 del 20/03/2012;
- DGRV n. 174 del 22/02/2019;
- DGRV n. 12 del 12/01/2021;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

ORDINA

Dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e fino al 31 ottobre 2022

A tutta la cittadinanza:

- Non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni dove possa raccogliersi l'acqua piovana (barattoli, copertoni, rifiuti, fogli di nylon, buste di plastica, materiale vario sparso);
- Svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza di acqua (bacinelle, bidoni, secchi, sottovasi, annaffiatori) e, ove possibile, lavarli o capovolgerli;
- Coprire ermeticamente o con reti a maglia fitta, i contenitori d'acqua inamovibili (bidoni, cisterne);

A tutti i condomini e ai proprietari/gestori di edifici:

- trattare in forma preventiva e periodica le caditoie ed i tombini presenti in giardini, cortili e nelle aree esterne di pertinenza degli edifici con prodotto disinfestante larvicida in compressa fino al mese di ottobre. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; il trattamento deve essere ripetuto dopo ogni pioggia di forte intensità,
- registrare i trattamenti in apposito quaderno/registro e conservare le ricevute di acquisto dei prodotti, da esibire su richiesta delle autorità di controllo;
- provvedere al taglio periodico dell'erba e al contenimento della vegetazione nelle aree verdi al fine di evitare la proliferazione di focolai di zanzare;
- evitare l'accumulo di rifiuti di ogni genere in quanto possono dare luogo alla formazione di focolai larvali;
- evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza e tenere sgombri i cortili e le aree esterne da erbacce, sterpi che ne possano celare la presenza;

Ai proprietari o detentori, ovvero a coloro che hanno la responsabilità o l'effettiva disponibilità di aree incolte ed aree dismesse:

- mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di ristagni d'acqua;
- trattare periodicamente, fino al mese di ottobre, con prodotto antilarvale eventuali ristagni d'acqua, qualora non eliminabili, soprattutto quelli con elevata carica organica e ricchi di vegetazione, in quanto rappresentano importanti focolai di sviluppo per *Culex pipiens*; in presenza di pesce si consiglia l'impiego di *Bacillus thuringiensis var israelensis* e *Bacillus sphaericus*;

Ai Consorzi agrari, alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per allevamento,:

- curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante,
- procedere autonomamente, fino al mese di ottobre, ad eseguire disinfestazioni periodiche dei focolai larvali;
- trattare periodicamente, fino al mese di ottobre, con prodotto antilarvale i fossati, soprattutto quelli con elevata carica organica, ricchi di vegetazione e a lento deflusso, in quanto rappresentano importanti focolai di sviluppo per *Culex pipiens*; in presenza di pesce si consiglia l'impiego di *Bacillus thuringiensis var israelensis* e *Bacillus sphaericus*.

Ai responsabili dei cantieri:

- eliminare le raccolte idriche temporanee e tutti i ristagni d'acqua occasionali privi di copertura;
- mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnante;
- procedere alla disinfestazione larvicida periodica, dal mese di aprile al mese di ottobre, delle aree interessate dall'attività di cantiere, qualora siano presenti caditoie, pozzetti o accumuli d'acqua di qualsiasi natura;

A coloro che detengono, anche temporaneamente, pneumatici o assimilabili:

- conservare gli pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso, assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi acqua piovana;
- eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo averli svuotati da ogni contenuto di acqua;
- provvedere alla disinfestazione larvicida e/o adulticida, con cadenza quindicinale, fino al mese di ottobre, degli pneumatici privi di copertura;

A coloro che conducono impianti di gestione rifiuti e attività quali la rottamazione, la demolizione auto, giardini botanici, vivai e ai conduttori di orti urbani, di:

- procedere ad una periodica disinfestazione larvicida, da effettuare tra aprile e ottobre, delle aree interessate da dette attività,
- coprire ermeticamente tutti i contenitori per la raccolta dell'acqua (bidoni, annaffiatoi, secchi bacinelle ecc.),
- avere cura nell'evitare la formazione di tutti ristagni d'acqua occasionali, comprese le pieghe di eventuali teloni di copertura, e provvedere alla loro eliminazione nel caso essi comunque abbiano a formarsi;

All'interno dei cimiteri:

- qualora non sia utilizzata acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida; in alternativa l'acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio;
- eliminare le raccolte d'acqua nei sottovasi;
- in caso di utilizzo di fiori finti, il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia;
- tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli annaffiatoi o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia.

Precauzioni da adottare:

- Per gli interventi antilarvali è opportuno seguire scrupolosamente quanto riportato nell'etichetta del prodotto;
- Applicare il larvicida impiegando guanti e avendo l'accortezza di usarlo solamente in focolai inamovibili (caditoie/tombini), nel caso in cui si debba trattare dell'acqua presente in focolai per i quali non è possibile coprire e/o rimuovere si consiglia l'impiego di formulati biologici a base di *Bacillus thuringiensis var. israelensis* e/o formulati ad azione fisico-meccanico (film siliconici - estratti di oli vegetali);
- In generale, nell'impiego di prodotti larvicidi non sono necessarie alcune precauzioni in merito alla protezione di orti, animali domestici nonché alla chiusura di finestre e porte;
- Qualora fosse, invece, indispensabile intervenire con prodotti disinfestanti adulticidi, devono essere adottate le seguenti precauzioni:
 - ✓ eseguire i trattamenti adulticidi nelle ore tardo serali, notturne o del primo mattino, è vietato il trattamento in periodo diurno;
 - ✓ accertarsi che l'irrorazione sia mirata esclusivamente su arbusti e cespugli evitando l'irrorazione di colture erbacee; evitare i trattamenti durante le fioriture;
 - ✓ porre attenzione che non vengano contaminati frutta e verdura dell'orto, eventualmente, prima del trattamento adulticida, raccogliere la verdura e la frutta degli orti pronta al consumo o proteggere le piante con teli di plastica in modo che non sia direttamente investita dal prodotto insetticida;
 - ✓ durante il trattamento, tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) con teli di plastica;
 - ✓ durante il trattamento adulticida restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria;
 - ✓ In seguito al trattamento si raccomanda procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia con acqua e sapone di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno e che siano stati esposti al trattamento;
 - ✓ non soggiornare nelle aree trattate nelle ore successive al trattamento;
 - ✓ in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida adulticida lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.

DISPONE

che in presenza di casi sospetti od accertati di Arbovirosi o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune effettui direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai farveli sia in aree pubbliche che private, provvedendo, se del caso, con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti, ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati o ad addebitarne loro i costi nel caso in cui l'attività debba esser svolta dal Comune in via sostitutiva.

DISPONE altresì

- che il presente provvedimento abbia efficacia temporale nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio Comunale ed il 31 ottobre 2022;
- che la presente ordinanza venga resa nota a tutti i cittadini e agli Enti interessati con pubblicazione all'Albo Pretorio, inserzione nel sito internet del Comune e quanto altro utile al fine di garantirne la massima divulgazione.

Di comunicare il presente provvedimento a:

- Area Amministrativa e di Polizia Locale per quanto di competenza - SEDE ;
- Azienda Sanitaria ULSS n.7 Pedemontana - Dipartimento di Prevenzione - PEC: protocollo.aulss7@pecveneto.it ;

AVVERTE

che le responsabilità per eventuali inadempienze ed inosservanze verranno fatte ricadere su chi risulta avere titolo per disporre legittimamente del sito dove tali inadempienze od inosservanze avranno avuto luogo e i trasgressori saranno sanzionati ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. 267/2000 che prevede per le violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

INFORMA

avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il TAR Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni sempre decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;

DEMANDA

Al Corpo di Polizia Locale, al Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS n. 7 Pedemontana, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'erogazione delle sanzioni per quanto di competenza.

Il Sindaco

F.to Pellanda Luigi